

Statuto

Sociale



Versione
0

Approvato in data
25/05/2012

Entrata in vigore in data
25/05/2012

Motivo revisione
Prima emissione

INDICE

Sezioni	Articoli	Pag.
Costituzione	1,2	3
Attribuzioni e Scopo	3,4,5	3
Patrimonio e Gestione amministrativa	6,7,8	3
Soci	9,10,13,14,15	3
Atleti	11,12,13,14,15	4
Organi del Gruppo	16	4
Assemblea dei Soci	17,18,19	4
Consiglio Direttivo	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33	6
Collegio dei Probiviri	34,35,36,37,38	8
Assemblea degli Atleti	39,40,41	9
Consiglio degli Atleti	42	10
Elezioni di Organi	43,44,45	10
Calendario Anno Sociale	46	11
Regolamento Organico	47	11
Assicurazione	48	11
Avvisi	49	11
Tesoreria	50	11
Relazione con l'Amministrazione Comunale e con altre Associazioni	51	11
Scioglimento	52	11
Modifiche allo Statuto	53	12
Codice Civile	54	12

- Art. 1** È costituita a Brusnengo l'associazione denominata "Sbandieratori e Musicisti di Brusnengo". L'associazione negli articoli seguenti potrà essere anche citata con il sostantivo di "Gruppo" o "Associazione".
- Art. 2** Il gruppo ha sede a Brusnengo (BI), via Rovasenda n°55.
La variazione di indirizzo, all'interno del Comune, non costituisce modifica allo Statuto.
- Art. 3** Quali colori sociali si scelgono il bianco, il giallo e il nero. A questi colori possono essere aggiunti l'oro e l'argento.
Il Gruppo fa uso di un marchio registrato, riportato sulla prima pagina del presente statuto, recante una spiga di grano di colore giallo e un grappolo di uva nera (ripresi dallo stemma del comune di Brusnengo) su sfondo bianco.
Il marchio è di proprietà del Gruppo, pertanto i Soci possono usarlo solo dopo aver inoltrato richiesta al Consiglio Direttivo ed aver ottenuto risposta affermativa.
- Art. 4** Il Gruppo si costituisce come Associazione libera di carattere sociale, sportivo, culturale, che non svolge attività politica e non ha fini di lucro.
Il Gruppo Sbandieratori e Musicisti di Brusnengo si prefigge di:
a) Diffondere e sviluppare il secolare Gioco di Bandiera e l'arte della Musica ad esso associato nelle sue espressioni storiche, culturali, folkloristiche, tradizionali e sportive.
b) Utilizzare l'Arte della Bandiera come valido mezzo educativo per i ragazzi
c) Stringere, attraverso questa antica arte, legami di fraternità ed amicizia
d) Rappresentare un punto di aggregazione sociale e di leale confronto fra le persone.
- Art. 5** L'ambito territoriale entro il quale l'Associazione si propone di agire è illimitato.
- Art. 6** Il Gruppo può compiere, previa le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, nonché accettare donazioni, eredità e legati.
- Art. 7** Il patrimonio del Gruppo è costituito dal fondo di costituzione, dalle quote associative e dalle donazioni e/o sovvenzioni che dovessero pervenire, a qualunque titolo, da parte di Enti, Società o Privati.
Il Presidente è responsabile del Patrimonio del Gruppo.
L'attività Finanziaria ed Economica del Gruppo è gestita dal Consiglio Direttivo che valuta, anno per anno ed in base alle normative vigenti, il miglior inquadramento economico-finanziario del Gruppo stesso.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- Art. 8** Potranno essere previste sponsorizzazioni, fermo restando che queste non potranno interessare il materiale da spettacolo quale le bandiere, i costumi, i tamburi, lo stendardo, etc.
- Art. 9** L'adesione in qualità di Socio è aperta a chiunque.
I Soci si distinguono in:
- Costituzione**
- Attribuzioni e Scopo**
- Patrimonio e gestione amministrativa**
- Soci**

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Benemeriti
- c) Soci Onorari

I Soci Ordinari sono tutti coloro che risultino in regola con il pagamento della quota annuale (Anno Sociale) stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti sono coloro che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti del Gruppo, vengano riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Benemerite è annuale (Anno Sociale).

I Soci Onorari vengono riconosciuti tali dall'Assemblea dei Soci. La qualifica di Socio Onorario è vitalizia e non prevede il pagamento di alcuna quota associativa. Tale nomina può essere revocata dal Consiglio Direttivo.

I nominativi dei Soci risulteranno da un apposito libro da tenersi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 I Soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alle Assemblee con diritto di parola
- b) Partecipare alle attività del Gruppo
- c) Partecipare alle Assemblee con diritto di voto e diritto di elettorato attivo.
- d) Se maggiorenni, partecipare alle Assemblee con diritto di elettorato passivo.

Art. 11 L'adesione in qualità di Atleta è aperta a chiunque.

Gli atleti rappresentano la Scuola di Bandiera del Gruppo e si distinguono in:

- a) Sbandieratori
- b) Musicisti

Ulteriori suddivisioni o restrizioni possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo in base a criteri di età o agli sviluppi dell'attività del Gruppo.

I Soci possono rivestire il ruolo di Atleti presentando domanda al Consiglio Direttivo nel momento dell'iscrizione come Socio o in un momento successivo, in questo caso dovranno versare solamente la quota di Socio.

Atleti

Art. 12 Gli Atleti hanno diritto di:

- a) elettorato attivo e passivo per il Consiglio degli Atleti
- b) partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola
- c) partecipare all'Assemblea degli Atleti con diritto di parola e di voto
- d) partecipare a tutte le attività del Gruppo

Art. 13 Per diventare Socio o Atleta occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per le persone minorenni l'adesione deve essere controfirmata anche dal Genitore o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo ha il diritto di non accogliere le domande presentate senza alcun obbligo di motivarne la decisione. Eventuali appelli potranno essere presentati dagli aspiranti al Collegio dei Probiviri.

L'aspirante Atleta deve possedere le opportune capacità, che vengono accertate dal Consiglio Direttivo con l'ausilio di Medici o Tecnici. In questo caso la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Art. 14 Con la domanda l'aspirante Socio o Atleta si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Organico e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può sospendere temporaneamente dalle attività o chiedere al Collegio dei Probiviri di allontanare definitivamente il Socio o l'Atleta che si comporti in modo lesivo per il Gruppo o contrario a quanto

stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Consiglio Direttivo stesso o che si renda moroso nel pagamento delle quote senza giustificato motivo

Art. 15 Perdita e Trasmissibilità della qualifica:

- a) La qualifica di Socio non è trasmissibile e si perde per decesso, allontanamento (Art. 14) o per dimissioni rassegnate tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) La qualifica di Alteta non è trasmissibile e si perde per decesso, allontanamento (Art. 14) o per dimissioni rassegnate tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

In tutti questi casi i Soci e gli Atleti non potranno richiedere il rimborso della quota versata e perderanno qualsiasi diritto di voto e elettorato attivo o passivo.

Art. 16 Sono Organi del Gruppo:

- a) il Presidente
- b) l'Assemblea dei Soci
- c) il Consiglio Direttivo
- d) l'Assemblea degli Atleti
- e) Il Consiglio degli Atleti
- f) Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non cumulabili.

I membri di ciascun Organo, ad esclusione dell'Assemblea degli Atleti e del Consiglio degli Atleti, devono essere Soci del Gruppo, i loro eventuali collaboratori e/o responsabili (non retribuiti) devono essere Soci e/o Atleti.

Organi del Gruppo

Art. 17 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo del Gruppo Sbandieratori e Musicisti di Brusnengo; come tale esamina, giudica e delibera su tutte le attività del Gruppo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: è ammessa delega di voto all'Assemblea, con un limite massimo di tre a Socio. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, ad eccezione che prima del voto venga richiesto diversamente da almeno un Socio, in questo caso si procede per votazioni a scrutinio segreto, in cui chi presiede l'Assemblea funge da scrutatore.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Gruppo, il quale ne accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Assemblea dei Soci

Art. 18 L'Assemblea è convocata dal Presidente o a richiesta di almeno la metà dei Soci con diritto di voto, in questo caso i Soci dovranno specificare per iscritto gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione in via ordinaria deve essere inviato agli aventi diritto con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata e deve precisare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da porre in discussione nella prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione in via straordinaria potrà essere inviato ai Soci con modalità analoga a quella delle convocazioni in via ordinaria o potrà avvenire secondo le modalità espresse dal Regolamento Organico. In entrambi i casi la convocazione dovrà avvenire con ragionevole anticipo.

L'eventuale seconda convocazione deve essere fissata almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea viene dichiarata valida se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto (deleghe comprese), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo deroghe previste dal presente Statuto.

Art. 19 L'Assemblea dei Soci può essere convocata:

- a) in via ordinaria
 - a chiusura dell'Anno Sociale per l'approvazione della Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e per l'approvazione del Rendiconto economico e della Relazione Consuntiva delle Attività
 - a inizio Anno Sociale per l'approvazione del Bilancio Preventivo e della Programmazione Generale delle Attività
 - Per l'elezione dei membri degli Organi del Gruppo secondo le norme dettate dal presente Statuto
 - Per deliberare inoltre su ogni altro argomento che non debba essere sottoposto all'Assemblea Straordinaria dei Soci
- b) In via straordinaria per deliberare:
 - Eventuali modifiche dello Statuto
 - Lo scioglimento del sodalizio
 - La revoca del mandato di parte o di tutte le cariche sociali
 - In caso di urgenza
 - Su quant'altro citato nel presente Statuto

I verbali dell'Assemblea dei soci sono redatti dal Segretario Generale e depositati in apposito archivio.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o anche quando lo richiedano, la metà dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza dei 3/5 dei Consiglieri, non sono ammesse deleghe e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano.

L'avviso di convocazione in via ordinaria deve essere inviato ai Consiglieri con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata e deve precisare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da porre in discussione nella prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione in via straordinaria potrà essere inviato ai Consiglieri con modalità analoga a quella delle convocazioni in via ordinaria o potrà avvenire secondo le modalità espresse dal Regolamento Organico. In entrambi i casi la convocazione dovrà avvenire con ragionevole anticipo.

Per la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno occorrerà il consenso unanime dei Consiglieri presenti alla riunione.

Il Segretario Generale si occupa di gestire la redazione dei verbali delle riunioni in appositi ed esclusivi libri.

Art. 21 Alle riunioni pubbliche del Consiglio Direttivo chiunque ha facoltà di parola se ne fa richiesta secondo le modalità espresse nel Regolamento Organico o se è il Consiglio Direttivo stesso a richiederlo. Il Presidente del Collegio dei Probiviri e del Consiglio degli Atleti hanno diritto di parola durante le riunioni pubbliche del Consiglio Direttivo, secondo i termini ed i tempi previsti dal Regolamento Organico.

Il Consiglio Direttivo può allontanare a suo insindacabile ed inappellabile giudizio le persone che, presenti alla riunione, recassero disturbo od intralciassero lo svolgersi della stessa.

Consiglio Direttivo

Per argomenti di carattere estremamente riservato e riguardanti persone, il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta non pubblica e non è tenuto a verbalizzare gli interventi che potessero recare danni agli interessati ed ai Consiglieri stessi.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, dalla legge o dal presente Statuto.

Ha pertanto facoltà di procedere, con la massima trasparenza e previa le prescritte autorizzazioni, all'acquisizione ed accettazione di eredità, donazioni, legati, di assumere obbligazioni cambiarie e mutui, di compiere qualsiasi operazione presso Istituti o Aziende di Credito e Finanziarie.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre il Regolamento Organico, la Programmazione Generale delle Attività, il Rendiconto Economico, il Bilancio Preventivo e la Relazione Consuntiva delle Attività svolte.

Il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo devono essere resi consultabili ai Soci entro i 15 giorni precedenti la riunione dell'Assemblea per poter esser consultati da ogni associato.

Art. 23 E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire Commissioni, determinandone lo scopo, le attribuzioni, il numero dei componenti ed il funzionamento. Normalmente fanno parte di queste Commissioni Soci e/o Atleti del Gruppo, ma in caso di specifica e motivata necessità anche esperti non appartenenti all'Associazione.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri, rieleggibili, nominati fra i Soci. Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- a) Presidente
- b) Segretario Generale
- c) Tesoriere
- d) Furiere (Responsabile delle risorse)
- e) Direttore Tecnico

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni Sociali: tale periodo va riferito al mandato Presidenziale, indipendentemente dalle vicissitudini degli altri Consiglieri.

Nella prima riunione, che si deve tenere entro dieci giorni dall'elezione, il nuovo Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente.

Art. 25 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed è responsabile del funzionamento dell'Associazione in quanto ne assume la dirigenza generale in ogni funzione organizzativa, tecnica ed amministrativa.

Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Presidente può dimettere i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 26 In caso di temporanea assenza o impedimenti, il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente.

In caso di decesso o di forzata impossibilità a svolgere le proprie funzioni per un tempo indeterminato, il Vice Presidente s'incarica dell'ordinaria amministrazione e convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, entro i quali convoca l'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni, il decesso o la normale scadenza del mandato Presidenziale comportano la rielezione di tutto il Consiglio Direttivo.

Art. 27 Il Segretario Generale istituisce, gestisce, organizza ed amministra tutti i servizi quali la compilazione dei verbali, lo schedario Soci e Atleti, il protocollo della corrispondenza, le iscrizioni, l'aggiornamento dell'archivio fotografico e video, cura che i bilanci da sottoporsi all'Assemblea siano depositati e consultabili almeno 15 giorni prima della data di convocazione, etc.

Art. 28 Il Tesoriere istituisce, gestisce, organizza ed amministra tutti i servizi relativi al funzionamento economico-finanziario del Gruppo.

Sono di sua competenza incarichi quali la tenuta dei libri contabili, la compilazione periodica di rendiconti economici, la gestione dei movimenti di cassa e banca, il pagamento delle uscite periodiche, etc.

Art. 29 Il Furiere (responsabile delle risorse) istituisce, gestisce, organizza ed amministra tutti i servizi e i lavori necessari affinché il materiale, i costumi e tutto quanto di proprietà del Gruppo sia mantenuto in ottimo stato e pronto all'uso.

Sono di sua competenza la progettazione e la realizzazione di nuovi strumenti da spettacolo, nuove attrezzature, l'approvvigionamento del materiale dai fornitori, etc.

Art. 30 Il Direttore Tecnico si occupa di tutto il settore degli spettacoli.

Organizza il calendario annuale degli allenamenti, coordina gli allenatori di tutte le specialità del Gruppo, definisce i pezzi da spettacolo e ne segue la preparazione.

Suo è il compito di organizzare un registro delle presenze ed assenze agli allenamenti e agli spettacoli e tiene un archivio degli spettacoli.

Art. 31 I membri del Consiglio Direttivo devono collaborare fra loro, istituendo, definendo e standardizzando al meglio i loro compiti attraverso il Regolamento Organico.

Art. 32 Ogni membro del Consiglio Direttivo è libero di organizzare una propria struttura di responsabili, che deve essere però presentata in Consiglio Direttivo, approvata e quindi inserita nel Regolamento Organico.

Le persone che entrano a far parte di queste strutture, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 In caso di dimissioni, di decesso o di esclusione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente assume le cariche ad interim degli stessi, e convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per integrare i Consiglieri mancanti.

Art. 34 Il Collegio dei Proviviri ha competenza, a fronte di una richiesta del Consiglio Direttivo, sulla espulsione o accettazione di un Socio o Atleta (esclusi casi Art. 13). Dovranno accertare, inoltre, la regolarità della gestione economica e dei beni dell'Associazione. In questo caso essi potranno procedere in qualsiasi momento senza preavviso, anche individualmente, ad atti di ispezione e

Collegio dei Proviviri

controllo.

Art. 35 A fronte di un reclamo formale in merito alla mancata accettazione di un aspirante Socio o Atleta (esclusi casi Art. 13), presentata in forma scritta presso il Consiglio Direttivo entro 7 giorni dal provvedimento del Consiglio Direttivo stesso, o a richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei Soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo è tenuto a richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Art. 36 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella prima riunione, che si deve tenere entro 15 giorni dall'elezione, il nuovo Collegio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Collegio resta in carica due anni Sociali indipendentemente dalle vicissitudini dei loro membri.

Il Consiglio deve essere però rieletto totalmente nel caso in cui tutti i suoi componenti vengano a mancare per qualsiasi tipo di causa (decesso, dimissioni, etc.).

Art. 37 In caso di dimissioni, di decesso o di esclusione di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per integrare i Consiglieri mancanti.

Art. 38 Per la validità delle riunioni del Collegio dei Probiviri occorre la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri, non sono ammesse deleghe e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice per alzata di mano.

I Consiglieri devono essere avvisati della convocazione con almeno tre giorni d'anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza (Convocazione Straordinaria).

Gli avvisi di convocazione dovranno recare l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di ritrovo.

Per la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno occorrerà il consenso unanime dei Consiglieri presenti alla riunione.

Il Collegio potrà richiedere l'intervento nelle riunioni di elementi esterni al Collegio o all'Associazione in modo da compiere al meglio la propria funzione.

Il Segretario del Collegio dei Probiviri terrà i verbali delle riunioni in un apposito ed esclusivo libro.

Art. 39 L'Assemblea degli Atleti è l'organo rappresentativo dei voleri, degli interessi e delle idee degli Atleti. L'Assemblea è costituita da tutti gli Atleti in regola con il versamento della quota sociale annuale e regolarmente accettati.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice: è ammessa delega di voto all'Assemblea, con un limite massimo di tre ad Atleta. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, ad eccezione che prima del voto venga richiesto diversamente da almeno un Atleta, in questo caso si procede per votazioni a scrutinio segreto, in cui chi presiede l'Assemblea funge da scrutatore.

L'Assemblea degli Atleti è presieduta dal Presidente del Consiglio degli Atleti, o in mancanza di questo, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 40 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio degli Atleti, o in mancanza di questo, dal Presidente del Consiglio Direttivo, o a richiesta di almeno la metà degli Atleti stessi.

Assemblea degli Atleti

L'avviso di convocazione in via ordinaria deve essere inviato agli aventi diritto con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata e deve precisare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da porre in discussione nella prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione in via straordinaria potrà essere inviato Atleti con modalità analoga a quella delle convocazioni in via ordinaria o potrà avvenire secondo le modalità espresse dal Regolamento Organico. In entrambi i casi la convocazione dovrà avvenire con ragionevole anticipo.

Per gli Atleti minorenni i genitori devono rilasciare un'apposita autorizzazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere fissata almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è valida se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli aventi diritto (deleghe comprese); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 41 L'Assemblea dei Atleti può essere convocata:

a) in via ordinaria:

- a chiusura dell'Anno Sociale per l'approvazione della Relazione del Presidente del Consiglio degli Atleti a inizio Anno Sociale per l'approvazione delle attività del Consiglio degli Atleti
- a inizio Anno Sociale per l'approvazione delle attività del Consiglio degli Atleti
- per l'elezione dei membri del Consiglio degli Atleti
- per deliberare inoltre su ogni altro argomento che non debba essere sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Atleti

b) in via straordinaria per deliberare:

- la revoca del mandato ai membri del Consiglio degli Atleti
- eventuali prese di posizione in merito ad argomenti eccezionali quali lo scioglimento del sodalizio, le modifiche dello Statuto e altro

I verbali della Assemblea degli Atleti sono redatti dal Segretario del Consiglio degli Atleti, o in sua assenza dal Segretario Generale, in un apposito ed esclusivo libro.

Art. 42 Tenuto conto delle finalità educative e sociali del Gruppo viene istituito il Consiglio degli Atleti, formato ed eletto esclusivamente da questi ultimi e composto dal Presidente degli Atleti, dal Vice Presidente e dal Segretario.

I compiti di ogni carica sono gli stessi dei corrispondenti del Consiglio Direttivo. Possono essere elette solo persone che abbiano un'età compresa fra i 14 e 17 anni.

Il Consiglio degli Atleti ha solo una funzione propositiva e/o consultiva ad eccezione del Presidente del Consiglio degli Atleti che ha diritto di voto ed elettorato attivo nell'Assemblea dei Soci, mentre non ha diritto di elettorato passivo.

Tale Organo è eletto dall'Assemblea degli Atleti e le modalità di elezione sono identiche a quelle del Consiglio Direttivo citate all'Art. 44. Se l'Assemblea degli Atleti delibera che non sia necessario eleggere un Consiglio degli Atleti, potranno riunirsi per la rielezione solo dopo l'apertura del nuovo Anno Sportivo.

Valgono poi tutte le regole formali normalmente utilizzate dal Consiglio Direttivo quali la convocazione delle riunioni, la tenuta di libri verbali, i casi di rielezioni, etc. ad eccezione dei poteri del Presidente e della durata del mandato che ha la durata di un Anno Sportivo.

Consiglio degli Atleti

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di seguire l'attività del Consiglio degli Atleti, favorendo periodicamente momenti di confronto e analisi.

Il Consiglio Direttivo concorderà con i genitori, attraverso il Regolamento Organico, le norme per la convocazione dei Consiglieri minorenni.

Art. 43 Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri tutti i Soci maggiorenni.

I membri uscenti devono, nel rispetto del bene comune, tenersi a disposizione dei nuovi eletti, per consentire un tranquillo svolgimento di tutte le attività in corso.

Elezione di Organi

Art. 44 Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice normalmente per alzata di mano, ad eccezione che prima del voto venga richiesto diversamente da almeno un Socio, in questo caso si procede per votazioni a scrutinio segreto, in cui chi presiede l'Assemblea funge da scrutatore.

Durante l'Assemblea dei Soci le liste ed i programmi sono presentati dai rispettivi candidati Presidenti, secondo i tempi stabiliti dall'Assemblea stessa: alla fine di tale presentazione può essere aperto un dibattito fra l'Assemblea e tutti i candidati Consiglieri.

Il Presidente può, nel corso del suo mandato, ridistribuire le cariche all'interno del Consiglio Direttivo: tale iniziativa deve essere preventivamente comunicata all'Assemblea dei Soci, che deve rettificare tale decisione.

In caso si verificano le situazioni di cui all'Art. 33, l'Assemblea deve semplicemente approvare o meno i nuovi nomi proposti dal Presidente. Dopo tre candidati rifiutati, anche non consecutivamente, dall'Assemblea, tutto il Consiglio Direttivo decade.

Se l'Assemblea dei Soci non elegge il Consiglio Direttivo, questa è riconvocata dal Presidente in carica ogni otto giorni, con la sola elezione come ordine del giorno.

Art. 45 I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti a maggioranza semplice normalmente per alzata di mano, ad eccezione che prima del voto venga richiesto diversamente da almeno un Socio, in questo caso si procede per votazioni a scrutinio segreto, in cui chi presiede l'Assemblea funge da scrutatore.

Ciascun candidato dichiara la propria volontà all'Assemblea in modo individuale.

Tutto ciò anche in caso di sola integrazione di membri nel Consiglio.

Art. 46 L'Anno Sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Rendiconto e delle Relazioni dei Presidenti è da tenersi entro 30 giorni dalla fine dell'Anno Sociale.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per la Programmazione Generale delle Attività deve tenersi entro sei settimane dall'inizio dell'Anno Sociale.

Il periodo relativo all'Anno Sportivo, riguardante cioè il Settore "spettacoli" e gli Atleti, viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Calendario Anno Sociale

Art. 47 Il Regolamento Organico rappresenta l'insieme delle regole, emanate dal Consiglio Direttivo che, interpretando lo Statuto, determinano esattamente e tecnicamente il funzionamento del Gruppo.

Trovano posto nel Regolamento Organico le norme relative alla gestione del settore spettacoli, l'elenco dei compiti di ciascun membro del Consiglio

Regolamento Organico

Direttivo, le procedure previste per l'archivio e la contabilità, le sanzioni per Soci e/o Atleti, l'organigramma dettagliato del Gruppo, etc.

L'Assemblea dei Soci può richiedere la modifica del Regolamento Organico, motivando al Consiglio Direttivo le cause di tale iniziativa.

- Art. 48** Il Gruppo è tenuto ad assicurare gli Atleti, nonché i Soci che dovessero svolgere mansioni o eseguire lavori a rischio. **Assicurazione**
- Art. 49** Gli avvisi vanno di norma spediti ai destinatari, possono però essere semplicemente esposti secondo le disposizioni del Regolamento Organico se non sono di carattere personale e, se urgenti, con preventivo accordo degli interessati. **Avvisi**
- Art. 50** Il servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato a banche di fiducia del Consiglio Direttivo. Le firme depositate sul conto corrente saranno del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere. **Tesoreria**
- Art. 51** Il Gruppo Sbandieratori e Musicisti di Brusnengo deve, nell'interesse comune, stabilire sempre un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con le altre Associazioni del territorio. Tale rapporto può essere reso concreto in un'apposita Convenzione. **Relazione con l'Amministrazione Comunale e con altre Associazioni**
- Art. 52** Lo scioglimento del Gruppo Sbandieratori e Musicisti di Brusnengo è deliberato a maggioranza qualificata (2/3) dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la presenza in ogni convocazione di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto. In tale Assemblea non sono consentite deleghe di voto. Il patrimonio sarà devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità dopo aver consultato l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. **Scioglimento**
- Art. 53** Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere approvata dalla maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria, con la presenza dei due terzi in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione, degli aventi diritto al voto. In questo caso non sono ammesse deleghe. Qualora si verifici contrasto tra le norme del presente Statuto e le leggi dello Stato Italiano, il Consiglio Direttivo provvederà all'immediata modifica delle parti non a norma di legge. **Modifiche allo Statuto**
- Art. 54** Per tutto quanto qui non espressamente previsto o citato saranno applicate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. **Codice Civile**

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ed Iscritti riuniti in Brusnengo, via Grazio n° 9 giorno 25/05/2012

Carica	Nome e Cognome	Firma:
Il Presidente	Daniele Giacchetto	_____
Il Vice Presidente	Elisa Peraldi	_____
Il Segretario Generale	Nikla Ongaro	_____